

*Napoli, lì 11 gennaio 2021*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2021**

*Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della “Legge di Bilancio 2021” – Legge n. 178/2020*

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, in data 30 dicembre 2020, risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”. Con tale Legge, in effetti, risultano istituite molteplici novità, sia in materia di fisco, nonché in materia di lavoro e finanziamenti, allo scopo di gettare le basi per un’imminente ripresa economico-finanziaria del Paese, a cui tutti noi auspichiamo.

Premesso quanto innanzi e per una migliore esposizione degli argomenti che riguardano gli aspetti del mondo del lavoro, si specificano, di seguito, tutte le novità previste dalla Legge n. 178/2020:

➤ *Novità in materia di lavoro:*

- ✓ Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente - art. 1, commi 8 e 9, [così come modificato dal D.L. n. 182/2020](#): è prevista, anche per l’anno 2021, la detrazione spettante ai titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilato, pari ad € 100,00 mensili (€ 1.200,00 annuali), relativamente ad un reddito complessivo di € 28.000,00. La detrazione in questione spetta, in misura decrescente (varia in base agli scaglioni di reddito) e più precisamente:
  - ❖ € 960,00, aumentato del prodotto tra € 240,00 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000,00, diminuito del reddito complessivo ed € 7.000,00, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 28.000,00, ma non superiori € 35.000,00;
  - ❖ € 960,00, se il reddito complessivo è superiore ad € 35.000,00, ma non ad € 40.000,00; la detrazione spetta in misura corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000,00, diminuito del reddito complessivo e l’importo di € 5.000,00.

Si aggiunge, anche, che la detrazione in questione (c.d. “trattamento integrativo”) non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e, pertanto, non risulta contemplata ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale;

- ✓ **Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani – commi da 10 a 15:** nel biennio 2021/2022, è previsto l'esonero contributivo in misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, a favore delle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine stipulato in precedenza, un soggetto che non abbia compiuto il 36° anno di età. Il relativo importo dell'esonero contributivo in questione, è pari ad € 6.000,00 annui. Si aggiunge anche, che per le aziende, la cui sede operativa risulti ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero di cui trattasi è elevato fino ad un massimo di 48 mesi. La Legge n. 178/2020, con particolare riferimento al comma 12, prevede, espressamente, che l'esonero non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione e nei nove mesi successivi alla stessa assunzione, abbiano proceduto al licenziamento (anche di natura collettiva) per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori assunti con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. Tale sgravio si inserisce nelle misure di “Aiuti di Stato” a sostegno dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la relativa applicazione si è in attesa di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea;
  
- ✓ **Sgravio contributivo per l'assunzione a favore delle donne – commi da 16 a 19 (sgravio contributivo art. 4, commi 9 e 11, legge 92/2012):** in via sperimentale ed unicamente per il biennio 2021/2022, è previsto lo sgravio di cui sopra anche a favore delle donne, la cui assunzione, però, può essere effettuata anche a tempo determinato. A tal riguardo, si ritiene doveroso precisare che la relativa durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Il relativo importo è pari ad € 6.000,00 annui e l'assunzione in questione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti ed è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati, qualora si tratti di società controllato o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c.. Tale sgravio si inserisce nelle misure di “Aiuti di Stato” a sostegno dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la relativa applicazione si è in attesa di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea;

- ✓ **Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti – commi da 20 a 22:** la legge n. 178/2020, con particolare riferimento ai commi da 20 a 22, ha istituito il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti. Tale Fondo è destinato, in particolare, a finanziare l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
  - ❖ dai lavoratori autonomi e dai professionisti, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2019, un reddito complessivo non superiore ad € 50.000,00 ed abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
  - ❖ dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Per completezza d'informazione, si comunica, altresì, che risultano esclusi dal Fondo in questione i premi dovuti all'INAIL. Per l'attuazione di tale Fondo, si è in attesa di apposito decreto ministeriale da adottare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 178/2020, per la definizione dei criteri, delle modalità e della quota da destinare a tale Fondo;
- ✓ **Rientro al lavoro delle madri lavoratrici – comma 23:** allo scopo di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e, quindi, di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, risulta incrementato di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, **del D.L. n. 223/2006**, da destinare al sostegno ed alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese. A tal riguardo, si precisa che per le modalità di attribuzione delle risorse sopra specificate, si è in attesa di apposito decreto interministeriale;
- ✓ **Congedo paternità – comma 25:** il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, ai sensi del comma 25 della legge 178/2020, risulta esteso anche ai casi di morte perinatale. La stessa Legge di Bilancio 2021, al comma 363, ha elevato da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità per l'anno 2021. Inoltre, è stato anche stabilito dalla citata legge, che il padre può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno in accordo con la madre ed in sostituzione di quest'ultima, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa madre;
- ✓ **Sgravi contributivi nel settore dilettantistico – commi 34 e 35:** per gli anni 2021 e 2022 risulta istituito un Fondo, avente una dotazione di 50 milioni di

euro, mediante il quale è riconosciuto un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali, a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. A tal riguardo, si precisa che lo sgravio in questione è cumulabile con gli esoneri o con le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme;

- ✓ **Sospensione versamenti federazioni sportive – commi 36 e 37:** a favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, il cui domicilio, sede legale od operativa risulti ubicato sul territorio dello Stato, risultano sospesi fino a tutto il 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali. Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili, entro il 30 maggio 2021. I versamenti, invece, riguardanti i mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022, dovranno essere effettuati entro il giorno 16 dei predetti mesi. Non potranno essere rimborsati gli eventuali importi già versati;
- ✓ **Decontribuzione Sud (art. 27, comma 1 del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020) – commi da 161 a 169:** per il periodo 2021-2029, è previsto un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio in questione è pari al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025, al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027 ed al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che l'esonero contributivo in questione, relativamente al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, è concesso in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato” e per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2029, è subordinato ad apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea;
- ✓ **Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 93, D.L. n. 34/2020, convertito in legge 77/2020, art. 8 D.L. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020) – comma 279:** la legge n. 178/2020 ha stabilito che fino al 31 marzo 2021, i contratti a termine possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, senza l'inserimento delle causali previste [dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015](#). Resta inteso che per tali contratti a termine continuano a trovare applicazione le regole generali previste dal D.Lgs. n. 81/2015;

- ✓ **Proroga Cassa Integrazione, con causale COVID-19 – commi da 299 a 303, comma 305 e da 312 a 314:** la legge n. 178/2020, con particolare riferimento ai commi da 299 a 303, da 305 a 308 e da 312 a 314, ha previsto la concessione di ulteriori 12 settimane di cassa integrazione, con causale COVID-19 e senza il versamento di alcun contributo aggiuntivo, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021**, per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e per il periodo dal **1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**, per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD). A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che i periodi di cassa integrazione, già richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, saranno imputati alla nuova richiesta di cassa integrazione, ai sensi della Legge n. 178/2020; l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale prescinde dai periodi di cassa integrazione precedentemente autorizzati, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni precedenti (D.L. n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”). La legge n. 178/2020, con particolare riferimento al comma 305, ha previsto che potranno essere collocati in cassa integrazione, con causale COVID-19, tutti i lavoratori assunti successivamente al 25 marzo 2020 e comunque in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).
  
- ✓ **Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione (art. 3, D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 126/2020) – commi da 306 a 308:** è previsto a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli agricoli, che non richiedono le ulteriori 12 settimane di cassa integrazione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Si aggiunge, inoltre, che tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 e sarà riparametrato su base mensile (**art. 3 D.L. n. 104/2020**, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020). Si aggiunge, anche, che l’art. 1, comma 307, della Legge n. 178/2020, conferma la possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, presentando, contestualmente, domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. L’esonero è concesso in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato” ed è subordinato ad apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea;

- ✓ **Trattamenti di integrazione salariale settore agricolo (CISOA):** per quanto riguarda, invece, il settore agricolo è concesso, a favore delle imprese e per i lavoratori a tempo indeterminato, un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale (CISOA), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. Anche in questo caso, i periodi di integrazione salariale, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai predetti 90 giorni (D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020).
  
- ✓ **Proroga “blocco dei licenziamenti” fino al 31 marzo 2021 – commi da 309 a 311:** ai datori di lavoro risulta precluso e, quindi, prorogato il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021, per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso i licenziamenti collettivi avviati ai sensi della legge 223/91, compreso le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. A tal riguardo, si fa presente che restano esclusi da tale preclusione le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia nuovamente assunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola stessa del contratto di appalto. Di conseguenza, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966 e, quindi, restano sospese anche le procedure ad esse inerenti (art. 7 legge 604/1966). Si ritiene opportuno aggiungere, inoltre, che potranno essere attuati i licenziamenti solo nell'ipotesi in cui cessi definitivamente l'attività imprenditoriale, con conseguente messa in liquidazione della stessa società, senza continuazione anche parziale dell'attività (trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'art. 2112 c.c.). Si fa presente, altresì, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa e, quindi, ne sia disposta la cessazione. Infatti, nel caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. I licenziamenti del personale dipendente, tra l'altro, potranno effettuarsi anche nell'ipotesi in cui venga sottoscritto un accordo collettivo, a livello aziendale, con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono volontariamente (licenziamento non oppositivo) allo stesso accordo, con riconoscimento dell'incentivo all'esodo. Si tenga conto, ad ogni modo, per una migliore cognizione, che risultano escluse dal citato blocco anche le seguenti tipologie di licenziamento, così come di seguito meglio elencato:
  - ❖ per motivi disciplinari (giusta causa/giustificato motivo soggettivo);
  - ❖ per mancato superamento del periodo di prova;

- ❖ per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
- ❖ lavoratori domestici;
- ❖ dirigenti;
- ❖ contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.

✓ **Programma “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (c.d. “GOL”) – commi da 324 a 327:** viene istituito, con una dotazione finanziaria di € 233.000.000 per il 2021, un programma nazionale denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. “GOL”), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASPI e dei lavoratori in cassa integrazione, il tutto mediante politiche attive basate su specifiche esigenze. Il programma nazionale prevede la presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio ([art. 20 D.Lgs. 150/2015](#)). Per l'anno 2021 e nelle more dell'istituzione del programma nazionale “GOL”, l'assegno di ricollocazione ([art. 23 D.Lgs. 150/2015](#)), è riconosciuto nel limite di € 267.000.000, ai soggetti che trovano in una delle seguenti condizioni:

- ❖ collocazione in cassa integrazione guadagni (art. 1, c. 136, L. 205/2017);
- ❖ sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività (art. 44 DL 109/2018 convertito in legge 130/2018);
- ❖ percezione della NASPI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre 4 mesi.

Si aggiunge, anche, che per l'attuazione di tale Programma è necessario attendere apposita delibera da parte del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del Lavoro, mediante la quale saranno definiti i tempi, le procedure, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione. La misura è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee;

✓ **Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – commi da 386 a 400:** con la legge n. 178/2020 risulta istituita l'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (c.d. “ISCRO”) a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/1995, che esercitano per professione abituale l'attività di lavoro autonomo e che non siano, quindi, né titolari di trattamento pensionistico diretto (iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie), né tantomeno beneficiari del reddito di cittadinanza. Si aggiunge, anche, che l'indennità in questione, richiedibile una

sola volta nel triennio 2021-2023, è pari al 25% dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e sarà erogato direttamente dall'INPS, su base mensile e per un massimo di 6 mensilità, il cui importo potrà variare da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 800,00 euro al mese. Tale indennità è rivolta ai soggetti sopra specificati, i quali saranno tenuti a presentare all'INPS, apposita istanza telematica, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere mantenuti durante il periodo di percezione della relativa indennità:

- ❖ essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni dalla data della richiesta, rispetto all'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale;
- ❖ avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro dipendente conseguiti nei 3 anni precedenti;
- ❖ aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore ad € 8.145,00 (rivalutato annualmente);
- ❖ essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Si aggiunge, infine, che la cessazione della Partita Iva, nel corso dell'erogazione dell'indennità, comporterà l'immediata cessazione della stessa, con il relativo recupero delle eventuali mensilità erogate successivamente alla data di cessazione dell'attività. Tale indennità, tra l'altro, non concorre alla formazione del reddito.

- ✓ Lavoratori fragili – commi da 481 a 484: risulta esteso dal 1° gennaio 2021 e fino a tutto il 28 febbraio 2021, il periodo riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") ed all'art. 2-bis della legge di conversione n. 27/2020 del citato D.L. n. 18/2020, relativamente ai lavoratori "fragili". In particolare, la normativa in questione prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi conclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Resta inteso, quindi, che a seguito di tale proroga, i lavoratori c.d. "fragili" hanno la possibilità di espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria od area d'inquadramento, così come definito dai contratti collettivi vigenti, o comunque allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

- ✓ **Disposizione in materia pensionistica – comma 336, 339, 345 e 350:** ai sensi del comma 336 della legge 178/2020, risulta prorogata, in materia pensionistica, la c.d. “Opzione Donna”, mentre al comma 339 della citata legge, risulta prorogata la sperimentazione, per l’intero anno 2021, della c.d. “Ape sociale”. Al comma 345, invece, è prevista l’estensione, fino al 2023, della possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato, c.d. “isopensione”, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 350, infine, stabilisce che nel contratto di lavoro part-time di tipo verticale e ciclico, anche le settimane non interessate da attività lavorativa, sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. In tale casistica, rientrano anche i contratti a termine cessati prima del 1° gennaio 2021, i cui periodi verranno riconosciuti previa idonea documentazione.
  
- ✓ ***Novità in materia fiscale:***
  - ✓ **Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati – comma 50:** la legge n. 178/2020, con particolare riferimento al comma 50, ha previsto l’allungamento temporale per cinque anni del regime fiscale agevolato dei lavoratori rimpatriati, già iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto [dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015](#). Tale misura si applica ai lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima dell’anno 2020, i quali devono essere proprietari od esserlo diventati di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale, successivamente al rientro in Italia, o nei dodici mesi precedenti o comunque entro i diciotto mesi dalla data di esercizio dell’eventuale opzione, per l’accesso al regime agevolato. Qualora non dovesse essere rispettato il requisito sopra specificato, il beneficio fruito dovrà essere restituito. Tali soggetti, quindi, potranno beneficiare del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% od al 5% dei redditi agevolati. Si aggiunge, infine, che le modalità di esercizio dell’opzione sono demandate ad un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020;
  
  - ✓ **“Resto al Sud” – comma 170:** l’età anagrafica della misura agevolativa “Resto al Sud”, di cui alla [legge 91/2017](#), riguardante la nascita di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, risulta elevata, per i soggetti interessati, da 45 anni di età a 55 anni di età;

- ✓ **Proroga credito d'imposta – commi 171 e 230:** il credito d'imposta spettante in caso di acquisti di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Molise), risulta prorogato fino a tutto il 31 dicembre 2022. Nella specie, trattasi del credito d'imposta istituito ai sensi [dell'art. 1, commi da 98 a 108, della legge di Stabilità 2016 \(legge n. 208/2015\)](#). Con la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) risultano prorogati, inoltre, i crediti d'imposta riguardanti il bonus pubblicità, il credito d'imposta a favore delle edicole ed il credito d'imposta per i servizi digitali, [di cui all'art. 190 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020](#);
- ✓ **Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle Zone Economiche Speciali (cc.dd. "ZES") – commi da 173 a 176:** a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (cc.dd. "ZES"), istituite ai sensi del [D.L. n. 91/2017](#), è prevista la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività pari al 50%, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato al rispetto di determinate condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione della relativa agevolazione. Si aggiunge, anche, che l'agevolazione in questione rientra nei cc.dd. "Aiuti di Stato" (De Minimis);
- ✓ **Garanzia SACE – commi 206, da 208 a 218:** ai sensi dei commi 206, da 208 a 218 della legge n. 178/2020, risulta prorogata, fino al 30 giugno 2021, l'operatività della Garanzia Italia, [di cui all'art. 1 del D.L. n. 23/2020](#) (c.d. "Decreto Liquidità"), estendendo l'ambito di applicazione della citata garanzia SACE:
  - ❖ Alle cessioni dei crediti pro soluto;
  - ❖ alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Tutto questo, a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato;
- ✓ **Disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI – comma 244:** risulta prorogata fino al 30 giugno 2021 ed ai sensi del comma 244 della legge n. 178/2020, la disciplina straordinaria riguardante il Fondo Garanzia PMI, [di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto Liquidità](#) (D.L. n. 23/2015). In tale proroga, risulta previsto, nel contempo, che a decorrere dal 1° marzo 2021 e

fino a tutto il 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale;

- ✓ **Esenzione 2021 prima rata IMU turismo – commi da 599 a 601**: risulta abolita, ai sensi della legge n. 178/2020, la prima rata IMU per le seguenti tipologie di immobili:

- ❖ stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- ❖ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- ❖ immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- ❖ discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Si aggiunge, anche, che l'esenzione in questione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";

- ✓ **Bonus locazioni – comma 602**: il credito d'imposta per i canoni di locazione, già previsto dal D.L. n. 34/2020, risulta esteso anche agli immobili ad uso non abitativo, in particolare per quanto concerne le agenzie di viaggio ed i tour operator. Per quest'ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive, in base a quanto previsto dalla legge n. 178/2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione spetta fino al 30 aprile 2021;
- ✓ **Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro – commi da 1098 a 1100**: ai sensi dei commi da 1098 a 1110 della legge 178/2020, è previsto il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, **di cui all'art. 120 del D.L. n. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio").

In particolare, si prevede che il credito d'imposta:

- ❖ È fruibile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- ❖ è possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta, [ai sensi dell'art. 122 del citato D.L. n. 34/2020](#);

✓ *Misure per la famiglia:*

- ✓ **Bonus bebè – comma 362:** risulta prorogato per l'intero anno 2021 l'assegno di natalità, [di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014](#);
- ✓ **Sostegno alle madri con figli disabili – comma 365:** è previsto in favore delle madri disoccupate o mono-reddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, un contributo mensile nella misura massima di € 500,00 netti, per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Si invitano tutte le Aziende assistite, qualora interessate alla proroga della cassa integrazione, ad inviare a questo Studio apposita comunicazione in tal senso, con l'indicazione del numero delle unità lavorative che, eventualmente, saranno collocate, appunto, in cassa integrazione. Detta comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: [paghe@esterinocafasso.it](mailto:paghe@esterinocafasso.it).

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

*Maria Cafasso*  
